



REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di consulente in malattie respiratorie*

04 OTT 2018

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione per "Consulente in malattie respiratorie con attestato professionale federale" è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per fornire a pazienti con malattie respiratorie e ai loro parenti consulenza e sostegno globali.

L'esame garantisce che la qualità dei servizi sia elevata, uniforme e verificata dalla Società Svizzera di Pneumologia (SSP) e dalla Società Svizzera di Pneumologia pediatrica (SSPP).

Il candidato dimostra di conoscere in modo specifico diversi quadri clinici, nonché cause, sintomi, prognosi e possibilità di trattamento corrispondenti.

Inoltre, dimostra praticamente la propria capacità di prendere in considerazione gli aspetti medici, psicologici e sociali della situazione di un paziente nonché di tenere corsi di formazione e prestare consulenza a beneficio dei diretti interessati, dei loro parenti, delle persone di riferimento vicine o di professionisti, adeguandosi al contesto.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I consulenti in malattie respiratorie con attestato professionale federale valutano in modo efficiente la situazione complessiva di pazienti con malattie respiratorie di ogni classe di età, nonché il trattamento, la consulenza, il sostegno a lungo termine e l'assistenza. Lavorano a stretto contatto con i medici invianti. Nei settori che sono stati loro delegati i consulenti in malattie respiratorie con attestato professionale federale lavorano in modo autonomo e secondo le raccomandazioni scientifiche attuali, garantendo inoltre la continuità della consulenza fornita a lungo termine ai pazienti e ai loro parenti.

*In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

I consulenti in malattie respiratorie dispongono di conoscenze specialistiche nel campo della pneumologia e di ulteriori conoscenze specifiche che permettono loro di fornire ai pazienti consulenza e sostegno globali.

Dispongono delle seguenti competenze operative:

- informare su quadri clinici, decorso e terapie;
- organizzare terapie strumentali (inalazione, O₂, CPAP), dare istruzioni al riguardo e sorvegliarne lo svolgimento;
- verificare e promuovere l'aderenza della terapia;
- rilevare il fabbisogno medico e psicosociale;
- valutare la situazione complessiva, pianificare e organizzare il trattamento, la consulenza e il sostegno ai pazienti;
- garantire la consulenza medica e psicosociale integrata, nonché la continuità del sostegno a lungo termine;
- promuovere l'autogestione della terapia (ad es. misurazione del peakflow); fungere da formatori e coach per i pazienti, i parenti e le persone coinvolte nell'assistenza;
- prestare consulenza ai pazienti desiderosi di smettere di fumare e sostenerli nel processo di cambiamento comportamentale;
- nel campo della tubercolosi, organizzare ed eseguire analisi ambientali, controlli della terapia e consegne di medicinali sotto diretta sorveglianza.

1.23 Esercizio della professione

I consulenti in malattie respiratorie con attestato professionale federale forniscono i propri servizi nell'ambito delle attività mediche loro delegate. La delega avviene mediante prescrizioni mediche. Lavorano a stretto contatto con i medici, ma sono responsabili dei servizi che forniscono.

I consulenti dispongono di elevate competenze specifiche e sociali. Lavorano tenendo in considerazione la situazione medica, psicologica e sociale, coinvolgendo i parenti o le persone vicine ai pazienti e gli altri professionisti interessati. Monitorano le terapie prescritte, riferendo al medico riguardo a decorso della malattia, effetti delle misure concordate e dati rilevati (spirometria, durata di utilizzo). Se necessario, si consultano con il medico, proponendo modifiche del trattamento. Inoltre, dispongono delle conoscenze specifiche necessarie per analizzare e valutare situazioni complesse, nonché spiegare quadri e decorsi clinici, come pure terapie farmacologiche e strumentali in modo adeguato alla situazione.

I consulenti dispongono di metodi e strumenti didattici per svolgere attività di informazione, consulenza e formazione adeguandosi al contesto.

Operano secondo le esigenze e i bisogni degli interessati, stimolandone le capacità e la resilienza. Si contraddistinguono per le loro doti di empatia e la loro competenza comunicativa interculturale. I consulenti lavorano in modo autonomo, rispettando i propri limiti professionali.

Le attività vengono svolte a livello ambulatoriale e durante visite a domicilio o in case di cura.

Nell'ambito ambulatoriale i principali datori di lavoro sono le leghe polmonari cantonali; in quello ospedaliero invece svolgono la propria attività in reparti e cliniche specializzati.

1.24 Contributo della professione alla società e all'economia

Le malattie polmonari e delle vie respiratorie sono tra le più frequenti a livello mondiale e sono in costante aumento. Nel contesto del cambiamento demografico rappresentano una delle più grandi sfide che la società si trova ad affrontare. Per questo un'assistenza efficiente ai pazienti con malattie respiratorie è di importanza fondamentale dal punto di vista economico e della politica sanitaria. I consulenti in malattie respiratorie con attestato professionale federale forniscono un contributo essenziale per un'assistenza a lungo termine, integrata ed efficiente in termine di costi nel sistema sanitario:

- I servizi che non devono essere forniti obbligatoriamente da personale medico possono essere delegati a persone appositamente formate.
- Un'assistenza fondata su tale approccio integrato e sistemico ha effetti positivi sulla qualità della vita dei diretti interessati e dei loro parenti. In tal modo i pazienti possono restare più a lungo nel proprio ambiente familiare.
- È dimostrato che l'assistenza professionale fornita ai pazienti consente di diminuire il numero di ricoveri ospedalieri, contribuendo così alla riduzione dei costi sanitari.
- Inoltre, l'attività dei consulenti contribuisce a proteggere la popolazione dalla tubercolosi.

1.3 Organi responsabili

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- **Lega polmonare svizzera (LPS)**, 3007 Berna
- **Società Svizzera di Pneumologia (SSP)**, 4002 Basilea
- **Società Svizzera di Pneumologia pediatrica (SSPP)**, 9006 San Gallo

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 La commissione d'esame si compone di sette rappresentanti delle società mediche specialistiche di pneumologia e della Lega polmonare in qualità di fornitrice di servizi in ambito ambulatoriale.

La Società Svizzera di Pneumologia (SSP) dispone di tre seggi nella commissione d'esame, la Società Svizzera di Pneumologia pediatrica (SSPP) di un seggio e la Lega polmonare svizzera di tre seggi.

Il presidente è membro della Società Svizzera di Pneumologia.

Il mandato dei membri ha una durata di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;

- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione conformemente alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame delega la direzione e i compiti amministrativi al reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS).

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame di professione per *Consulente in malattie respiratorie* è ammesso chi:

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- a) è in possesso di un diploma di infermiere/a diplomato/a SSS/SUP, fisioterapista SSS/SUP, ergoterapista SSS/SUP o titolo equivalente e può dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni in una di queste professioni con un grado di occupazione di almeno il 40%;
- b) è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) come Assistente di studio medico o Operatore sociosanitario/Operatrice sociosanitaria o di una qualificazione equivalente e può dimostrare di avere almeno quattro anni di esperienza professionale in una di queste professioni con un grado di occupazione di almeno il 40%.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale sono a carico del candidato e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 Il candidato può ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.
- 4.3 Mancata ammissione ed esclusione**
- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.
- 4.4 Sorveglianza degli esami, periti**
- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione
- 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**
- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura in totale 8 ore e 15 minuti.

	Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Conoscenze specifiche di pneumologia	scritto	3h
2	Gestione del caso, Clinical Reasoning	scritto	3h
3	Istruzioni ai pazienti e formazione sulle terapie strumentali (inalazione, CPAP, O ₂)	pratico	45 min.
4	Promozione dell'autogestione, coaching dei pazienti	pratico	45 min.
5	Colloqui motivazionali	pratico	45 min.

L'esame scritto serve a dimostrare il possesso delle conoscenze mediche specifiche di pneumologia in relazione al contesto.

L'esame pratico serve a dimostrare il know-how tecnico-strumentale e le competenze operative analitiche, didattiche e in materia di consulenza.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se ogni singola parte ottiene almeno la nota 4.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti dell'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Consulente in malattie respiratorie con attestato professionale federale
- Beraterin für respiratorische Erkrankungen, Berater für respiratorische Erkrankungen mit eidgenössischem Fachausweis
- Conseillère en maladies respiratoires, Conseiller en maladies respiratoires avec brevet fédéral

La traduzione inglese è:

- Counsellor in Respiratory Diseases, Federal Diploma of Higher Education

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Il reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS) fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 Il reparto Formazione continua della Lega polmonare svizzera (LPS) si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive², un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 9 febbraio 2009 e le relative modifiche del 30 agosto 2012 concernente l'esame di professione per Consulente in disturbi della respirazione e tubercolosi con attestato professionale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 9 febbraio 2009 e le relative modifiche del 30 agosto 2012 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2023.
- 9.22 I titolari dell'attestato professionale federale di Consulente in disturbi della respirazione e tubercolosi possono fregiarsi del nuovo titolo dopo il primo lo svolgimento di esami secondo il presente regolamento. Non vengono emessi nuovi attestati professionali federali.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

² Directives du 1^{er} mai 2017 concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr (en français ou allemand).

10. EMANAZIONE

Berna, 24.9.2018

LEGA POLMONARE SVIZZERA

Il presidente:



Prof. Dr. med. Rolf Streuli

SOCIETÀ SVIZZERA
DI PNEUMOLOGIA

Il presidente:



Prof. Dr. med. Laurent P. Nicod

SOCIETÀ SVIZZERA
DI PNEUMOLOGIA PEDIATRICA

la presidente:

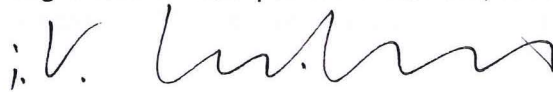


Prof. Dr. med. Constance Barazzzone-Argiroffo

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 04 OTT 2018

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua